



Dott. PAOLA PONZANA  
NOTAIO

Via Sesone, 6/A 13011 BORGOSESI  
Tel. 0163.290013 Fax 0163.20887

Rep.n.17124

Racc.n.8245

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della "ANFFAS ONLUS VALSESIA - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI  
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di giugno,  
- 26.06.2021, sabato -

alle ore 10,30 (dieci e trenta minuti),  
in Prato Sesia (NO), presso la sede amministrativa dell'Asso-  
ciazione, alla Cascina Spazzacamini,  
innanzi a me dott.ssa PAOLA PONZANA, Notaio in Borgosesia, i-  
scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

**E' PERSONALMENTE COMPARSO IL SIGNOR:**

- RONCO CARLOGIUSEPPE, nato a Serravalle Sesia (VC) il 5 di-  
cembre 1941, nella sua veste di Presidente dell'  
"A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSESIA - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PER-  
SONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE", siglabile  
anche in "A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSESIA", con sede legale in  
Varallo (VC) alla Via Brigate Garibaldi n.120, ove per la ca-  
rica domicilia, (codice fiscale 91012700026), con Personalità  
Giuridica riconosciuta con determina della Regione Piemonte  
n.358 del 12 aprile 2006.

Il Comparente, della cui identità personale e dei cui poteri  
di firma io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il pre-  
sente verbale di assemblea straordinaria della predetta Asso-  
ciazione riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere  
e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) adeguamento dello Statuto vigente alla normativa del Codi-  
ce del Terzo Settore di cui al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017  
e sue modifiche ed integrazioni con funzionale trasferimento  
sede.

Ai sensi dell'art. 10) del vigente Statuto Sociale assume la  
presidenza dell'assemblea il sovra comparso signor Ronco Car-  
logiuseppe, il quale chiama me Notaio a fungere da segreta-  
rio. E quindi, constatato e fatto constatare che:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di mail  
inviata ad ogni membro del Consiglio Direttivo e ad ogni so-  
cio il 3 giugno u.s.;

b) sono presenti, in proprio, i membri del Consiglio Diret-  
tivo, nonchè soci, nelle persone dei signori:

- RONCO CARLOGIUSEPPE - Presidente;
- GRANDI PAOLO - Consigliere;
- CAMPORA MAURO - Consigliere;
- CAGNOLI ELISABETTA - Consigliere;
- ORSI ALESSANDRO - Consigliere;
- RONDONE LUCIANO - Consigliere;
- BRECHER WILLIAM - Consigliere;

assenti giustificati i signori Gritti Cesare e Cerra Cecilia,

Registrato a Vercelli  
in data 01/07/2021  
al n. 3864  
serie 1T  
Esatte € 0,00

peraltro già ampiamente informati su quanto posto all'Ordine del Giorno;

\*\* nonchè numero 52 (cinquantadue) soci aventi diritto al voto, in proprio o per deleghe - acquisite agli atti sociali - previo controllo sulla loro regolarità ad opera del Presidente e n.17 (diciassette) soci assenti; il tutto come meglio evidenziato nel foglio presenze, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente;

- il medesimo dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 117/2017, e dunque atta validamente a deliberare sull'unico punto posto all'Ordine del Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente fa constare che l'"**A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSE-SIA**", attualmente iscritta all'anagrafe delle ONLUS tenuto ai sensi di legge presso la competente Agenzia Entrate, con l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e s. m. ed i.), al fine della sua futura iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" - (RUNTS) - ha la necessità di adeguare il vigente Statuto Sociale alle nuove disposizioni in materia. A tal proposito, il medesimo evidenzia che fino all'effettiva istituzione e conseguente iscrizione in detto Registro, l'Associazione, rimarrà disciplinata secondo le prevalenti norme statutarie e normative che regolano il settore, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S. continuerà a seguirsi la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus. Inoltre, al fine di raggiungere un migliore assetto organizzativo, il Presidente constata la necessità di trasferire la sede sociale dal Comune di Varallo (VC), attualmente localizzata alla Via Brigade Garibaldi n.120, al Comune di Serravalle Sesia (VC), alla Regione San Giacomo n.21.

Pertanto, dopo un esauriente dibattito, avendo la presente Assemblea già preso visione della bozza del nuovo Statuto, e nel rispetto del "quorum deliberativo" richiesto ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 117/2017, la stessa all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la nuova bozza di Statuto che, nella sua nuova formulazione e aggiornato ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 117/2017, composto da numero 29 (ventinove) articoli, viene consegnato a me Notaio in documento a parte, per essere allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale sua

parte integrante e sostanziale, previa lettura datane all'Assemblea; con conseguente trasferimento della sede sociale nel Comune di Serravalle Sesia (VC) Regione San Giacomo n.21; A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 11,20 (undici e venti minuti).

\*\*\*\*\*

Le spese del presente atto sono poste a carico dell'"**A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSESIA**", nei confronti della quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge. Ai fini della registrazione, si precisa che lo stesso è esente da imposta di registro e di bollo conformemente a quanto previsto dall'art.82, commi 3 (tre) e 5 (cinque) del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

\*\*\*\*\*

#### **Normativa antiriciclaggio e trattamento dati**

Ai fini della normativa antiriciclaggio il Comparsente, anche per conto dell'Associazione che rappresenta, dichiara:

- di non essere fallito, di non essere soggetto a procedure concorsuali, di non intrattenere rapporti con i paesi a rischio, di non essere politicamente esposto e di non avere familiari che occupano cariche istituzionali;
- che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;
- che la Parte sostanziale, i cui dati identificativi sono quelli indicati in comparizione, è la titolare effettiva dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione convenuta e perfezionata con il presente atto.

La Parte autorizza me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione allo stesso, per esigenze di studio e per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

#### **Incarico professionale, assicurazione e preventivo**

Ai fini dell'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012, modificato dalla Legge 124/2017, il Comparsente dichiara:

- di aver ricevuto in forma scritta e/o digitale, prima della stipula del presente atto, il preventivo di massima contenente le singole voci di costo dell'atto nonchè i riferimenti della polizza assicurativa per i danni provocati dall'attività professionale;
- di essere stato edotto del grado di complessità dell'incarico conferito e di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino al momento della conclusione dell'incarico;
- che il compenso per le prestazioni professionali è stato pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, prima della stipula del presente atto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto e letto il presente atto al Comparsente che lo approva e lo sottoscri-

ve in calce ed a margine del foglio intermedio.

Consta di due allegati e di due fogli per intere sei facciate e parte di questa settimana, steso, a mia cura, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrato a mano da persona fida e da me Notaio.

FIRMATO RONCO CARLOGIUSEPPE

FIRMATO PAOLA PONZANA NOTAIO

Allegato "A" alle raccolte n. 8295

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ANFFAS ONLUS VALSESIA

26/06/2021


ELENCO DEI SOCI

Numero Tessera	Cognome	Nome	PRESENTE SI/NO	AMMESSO AL VOTO SI/NO	DELEGA 1	DELEGA 2
1	32149	ALBERTI	DELEGA		TENAN PIENA	
2	17218	ANTONINI	DELEGA		UGUOTTI WALTER	
3	30346	BARRICHELLO	DELEGA		ORSI ALESSANDRO	
4	20389	BECCARO	DELEGA		BRECHER WILLIAM	
5	19867	BERNASCONE	DELEGA		MENEGOLO	
6	5209	BIDOGGIA				
7	29861	BIONDI	DELEGA		TINELLI MARCIA	
8	17217	BONFIGLIO	SI	SI	DONATO BONIFAZIO	
9	30602	BORDIGNON				
10	28301	BORDIN	DELEGA		BONFIGLIO DORELLA	
11	29688	BRECHER	SI	SI	MARINO	
12	30601	BURO	BORO DELEGA		ORSI ALESSANDRO	
13	17211	CAGNOLI	DELEGA		BRECHER WILLIAM	
14	5208	CAGNOLI				
15	19675	CAMPORA	SI	SI		
16	29862	CAPRA				
17	19880	CARMELLINO	SI	SI	CARLINO MELLA	
18	31356	CERRA	DELEGA		COSTA FIORENZO	
19	21721	CERUTTI GALLINA	DELEGA		PAOLA GUGLIELMINI	
20	20379	CHIODO				
21	19869	CORNALINO				
22	5230	COSTA	SI	SI		
23	27134	CRULLA	DELEGA		CATERFELINO MARINELLA	
24	5211	DE DOMINICI VITTONI	SI	SI		
25	18996	DICATALDI	SI	SI		
26	26555	FADANI				
27	21965	FERRARI	DELEGA		ROMEO CARLO	
28	30340	FERRARO	DELEGA		ROMEO LUCIANO	
29	29354	GARBACCIO IORIA				
30	31686	GRAI				
31	3075	GRANDI	SI	SI		
32	32910	GRITTI				
33	5214	GUGLIEMMETTI	DELEGA		DEDONICI AMINTA	
34	23860	GUGLIELMINI	SI	SI		
35	3074	LEONE	DELEGA		DELEGA DEDONICI AMINTA	
36	28303	LIGATO	DELEGA		DICATALDI FIAMMETTA	
37	19634	MANZETTI	SI	SI		
38	25881	MARCHI				
39	5225	MASHIKA IN SALVADOR	DELEGA		DICATALDI LILIANA	
40	32546	MAZZONE				
41	27132	MENEGOLO	SI	SI		
42	32151	MILESI				
43	31681	MIOTTO				
44	17290	MOLLIA				
45	5220	NEGRI	DELEGA		MANZETTI ROBERTO	
46	32150	NOVELLI	DELEGA		PAOLO GRANDI	
47	29687	ORSI	SI	SI		

48	20930	PONTI	CESARE	DELEGA		CAMPORA MARCO	
49	31603	PRIOTTO	EMANUELA	SI	SI	20331 Campora Mar. 8233 Priotto	
50	30832	RAPPANELLO	ANTONELLA	DELEGA		UGLIOTTI VANDA	
51	31688	RE LA ROCCA	ROSA	DELEGA		TENAN MILENA	
52	5222	REALE	GRAZIANO				
53	21724	REGGIANI	ATTILIO	DELEGA		CAMPORA MARCO	
54	30241	RENOLFI	MARCO				
55	23401	RICCI	MERI BIANCA	DELEGA		MENEGGIO LUISA	
56	20933	RIETTI	GABRIELLA				
57	20384	RIOLO	OLIMPIA	DELEGA		PRIOTTO EMANUELA	
58	19882	RONCO	GIUSEPPE	SI	SI	21965 Ronco 17230 Priotto	
59	28298	RONDONE	LUCIANO	SI	SI	31356 Ronco 30340 Priotto	
60	17280	SACCHETTINI	PAOLA	DELEGA		RONDONE CARLO GIUSEPPE	
61	28300	SCANDOLERA	FERDINANDA				
62	31602	SCHIAVO	MARISA				
63	21966	SICA	CARLA	DELEGA		RONDONE LUCIANO	
64	20346	TAGLIABUE	ELSA	DELEGA		BONFIGLIO DOLORESSA	
65	30243	TENAN	MILENA	SI	SI	31688 Ronco 32149 Priotto	
66	29689	TERZIOTTI	ELEONORA	DELEGA		TINELLI MARIA RITA	
67	32148	TESTA	GIUSEPPINA				
68	5226	TINELLI	MARIA	SI	SI	29801 Ronco 20680 Priotto	
69	31601	TIRAMANI	PAOLO				
70	28299	TOZZI CARELLA	ANNA	DELEGA		MANZETTI ROBERTO	
71	20931	UFFREDI	MAURIZIO	DELEGA	SI	CAMPANELLO MARINELLA	
72	5218	UGLIOTTI	VANDA	SI	SI	30322 Campora Mar. 17230 Priotto	
73	5233	VALANA	GIOVANNI	DELEGA		GIUSETTINI PAOLA	
74	5215	VELATTA	SEVERINA	DELEGA		PRIOTTO ETANIELA	

(Carlo Rampi)

Reno Colopinese



**STATUTO**

**"ANFFAS ONLUS VALSESIA - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI  
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E  
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO - ETS"**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'  
ASSOCIATIVA**

**ART.1)- DENOMINAZIONE**

1. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas VALSESIA ETS", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. ANFFAS è l'acronimo di "Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo". La denominazione estesa o quella abbreviata, Anffas VALSESIA ETS, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
3. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS, come determinato nello Statuto di Anffas Nazionale.

**ART.2)- SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SERRAVALLE SESIA (VC) e persegue le proprie finalità statutarie prevalentemente nel territorio della regione Piemonte.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati e le autorità devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera, l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

**ART.3)- DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART.4)- FINALITA' ED ATTIVITA'**

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con

particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 112/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 29 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con

disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per auto-rappresentarsi o non possono da soli auto-rappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

7. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di

raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 117/17.

**ART.5)- ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ferma restando la previsione normativa onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'art.29 del presente statuto.

**ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS**

**ART.6)- ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE**

1. Le attività di cui all'articolo 4) sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione PIEMONTE

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Piemonte concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indentificativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei

regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas

Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Piemonte concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige e approva nel Consiglio Direttivo il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa, comunque in conformità delle linee guida ministeriali;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e, se ritenuto vantaggioso dall'Associazione, secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Piemonte relativamente all'appartenenza ad essa;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Piemonte dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art.28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione

dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

#### **ASSOCIATI E VOLONTARI**

##### **ART.7)- ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE**

10. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

11. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

12. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente:

d) sono persone con disabilità;

e) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro-sviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n 76. La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione.

f) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

13. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, volontario e gratuito, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9), anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

14. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il regolamento Associativo, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13).

15. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

16. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

17. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

18. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

#### **ART.8)- DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9).

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto; in caso di rigetto, l'associato può presentare istanza al Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto

al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

#### **ART.9)- PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO**

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonchè per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

#### **ART.10)- COLLABORATORI E VOLONTARI**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

2. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

5. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 6), 7) e 8) del presente Statuto.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in

alcun modo neanche dal beneficiario.

7. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario e non si applica l'art 17, comma 4, D. Lgs. 117/17.

8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART.11)- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

##### **ART.12)- CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI**

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di membro dell'Organo di controllo, di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti temporali.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato per intero l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato. In ogni caso dovrà essere rinnovato per intero l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che

si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

**ART. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

e. eleggere il Presidente dell'Associazione;

f. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

g. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

h. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

i. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 22 del presente statuto;

j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

k. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

l. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

m. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

o. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

p. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

q. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

**ART.14)- ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le Assemblee hanno luogo nel comune sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno: per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

2. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

**ART.15)- ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE**

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

11. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ART.16)- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

#### **ART.17)- CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma,

posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza dell'Organo di controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente dell'Organo di controllo o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

#### **ART.18)- CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4);
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) predispone ed approva il bilancio preventivo corredato dal programma di attività: alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo articolo 23), per portare un contributo sul programma di attività;
- j) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio.
- k) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e, se ritenuto vantaggioso dall'Associazione, dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- l) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- m) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- n) nomina i rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- o) istituisce patrimoni destinati a specifici affari ex art. 10, D. Lgs. 117/17.
3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove

presenti, cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**ART.19)- PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione,;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perchè vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del

Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

**ART.20)- ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di controllo.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART.21)- COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno

eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri:

a. si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10) del presente statuto,

b. decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo;

c. si pronuncia in merito al rigetto da parte del Consiglio Direttivo in merito all'accesso dell'associato ai libri sociali.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi

#### **GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI**

##### **ART.22)- GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI**

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24) dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

#### **NORME AMMINISTRATIVE**

#### **ART.23)- RISORSE ECONOMICHE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

quote associative;

contributi degli enti associati;

contributi e finanziamenti di privati;

contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;

lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;

proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **ART.24)- BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di controllo, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

#### **ART.25)- LIBRI SOCIALI**

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'articolo 6) del presente statuto.

#### **ART.26)- AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE**

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione

associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART.27)- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'articolo 15).

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale ETS o ad altro ente del Terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ART.28)- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

3. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore continuerà a seguirsi la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.


#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.29)- NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

FIRMATO RONCO CARLOGIUSEPPE

FIRMATO PAOLA PONZANA NOTAIO



Si rilascia ad uso Parte.  
Copia di quattro facciate conforme  
all'originale nei miei atti.  
Borgosesia, 1° luglio 2021

